



ORGANISMO di MEDIAZIONE

REGOLAMENTO di PROCEDURA

1) Principi generali

La procedura di mediazione si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza.

2) Sede

La procedura di mediazione si svolge presso la sede dell'Organismo di Mediazione o, previo comunicazione alle parti e al mediatore, presso sedi alternative.

3) Dovere di riservatezza dell'Organismo di Mediazione

Qualsiasi informazione o documentazione fornita dalle parti nel corso della procedura ha carattere riservato e non può essere divulgata senza il consenso espresso della parte che l'ha fornita, fatte salve inderogabili disposizioni di legge. Il mediatore, le parti e tutti coloro che, a qualsiasi titolo, prestano la propria opera o il proprio servizio nell'organismo, si impegnano a non divulgare a terzi estranei i fatti e le informazioni sull'Organismo e sia quelle apprese nel corso dell'incontro di mediazione. Essi si impegnano, altresì, a non utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione. Le parti, infine, si impegnano ad astenersi dal chiamare il mediatore, il personale dell'Organismo e chiunque altro abbia preso parte al procedimento, a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

Si richiamano al riguardo, anche in via analogica per altre materie, gli artt. 9 e 10 del D.lgs. 4 marzo n. 28/2010.

4) Attivazione e durata della procedura

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi. La procedura di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda di mediazione contenente parti, oggetto, ragioni della pretesa e valore della controversia, da inoltrarsi presso la segreteria di una delle sedi dell'Organismo. Nella domanda possono essere indicati i nomi degli avvocati, ferma restandone comunque la loro obbligatorietà nelle materie di cui all'art. 5 del D.L.vo 28/2010 e ss.mm.ii..

A seguito della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'Organismo designa un mediatore – seguendo un criterio di turnazione - e fissa il primo incontro programmatico tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.



Se l'altra parte comunica un rifiuto, o comunque non perviene alcuna comunicazione entro il termine della data indicata per la mediazione, la Segreteria chiude il procedimento con esito negativo.

La parte chiamata in mediazione, può richiedere con congruo anticipo all'Organismo, un differimento della data prevista per il primo incontro indicata in notifica solo previa accettazione della mediazione da comunicarsi con relativo modello o in qualsiasi altro modo documentabile.

Se a seguito di richiesta di rinvio la parte richiedente non si presenta all'incontro di mediazione sarà facoltà dell'organismo richiedere il pagamento delle spese dell'avvio di procedimento.

Le parti possono, in ogni caso, depositare presso la Segreteria una domanda congiunta per l'attivazione della procedura di mediazione. Gli atti introduttivi della procedura di mediazione (domanda e accettazione) possono essere depositati utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dall'Organismo anche sul proprio sito web, oppure in carta libera, purché contengano tutte le informazioni richieste nei predetti moduli.

Le comunicazioni alle parti vengono fatte all'indirizzo indicato nell'istanza di mediazione.

Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento possono essere effettuate utilizzando il mezzo scritto più idoneo, che sia comunque in grado di garantire la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario. Dall'avvenuto ricevimento delle comunicazioni decorrono i vari termini previsti dal Regolamento.

Tutti i termini previsti dal Regolamento debbono intendersi come ordinatori e sono sospesi nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre.

Le parti hanno diritto di accesso agli atti del relativo procedimento che il responsabile, designato dall'organismo, è obbligato a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione, ai sensi dell'art. 12 del D.M. n. 180 del 18 ottobre 2010; sono escluse eventuali comunicazioni riservate al solo mediatore, tali espressamente qualificate dalle parti; i dati comunque raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali". Il predetto registro viene istituito e tenuto dall'organismo in forma cartacea ed informatica; in esso vengono iscritti tutti gli affari di mediazione, che ricomprendono le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo (cronologico), i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, l'eventuale mediatore designato, la durata del procedimento ed il relativo esito. A norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice civile, è fatto obbligo all'Organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

Entro 30 (trenta) giorni dal deposito della domanda di mediazione, il responsabile dell'Organismo o un suo delegato designa la data dell'incontro. Le parti, qualora attivino congiuntamente la procedura di mediazione, possono di comune accordo indicare un mediatore tra quelli iscritti nell'elenco dell'Organismo la cui nomina spetta comunque al responsabile dell'Organismo o suo delegato.



Se non specificato diversamente nell'accordo tra le parti o nel contratto, il termine stabilito per la risposta all'invito è di 7 (sette) giorni dalla ricezione dello stesso, fatta salva comunque la possibilità dell'Organismo di derogare tale termine.

In casi eccezionali e con l'assenso esplicito delle parti, la durata del procedimento di mediazione, può essere prorogata rispetto ai tre mesi previsti, fino ad un massimo di sei mesi.

5) L'incontro di mediazione.

- A. L'istanza di mediazione è rivolta all'Organismo da una o più parti interessate alla controversia;
- B. L'istanza di mediazione contiene:
 - 1. le generalità e i recapiti dell'istante, compresi quelli telefonici e quelli eventuali di posta elettronica;
 - 2. la descrizione della controversia e le ragioni della pretesa;
 - 3. il valore attribuito alla controversia;
 - 4. memorie e documenti ritenuti utili per la comprensione della controversia;
 - 5. documento comprovante il versamento delle spese di avvio del procedimento;
 - 6. l'autorizzazione al trattamento dei dati personali;
- C. L'istanza può essere redatta dalla parte o da un soggetto delegato, ma deve essere comunque sottoscritta dalla parte istante o dal proprio legale munito di apposita procura alle liti;
- D. Ricevuta l'istanza e nominato il mediatore, questo ultimo deve provvedere a convocare personalmente le parti con mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione e fissare di concerto con la segreteria dell'organismo la data della prima riunione, che si deve tenere entro 30 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui detta comunicazione perviene al destinatario o all'ultimo dei destinatari, salvo impedimenti e casi eccezionali. L'Organismo può sostituirsi al mediatore nel convocare le parti, sempre con mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione, indirizzandola ai recapiti indicati dall'istante nell'istanza di mediazione e rendendo noto il termine per l'adesione di cui al punto 6. fissando l'incontro entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione di avvenuta notifica. Dal momento in cui la comunicazione di cui al punto D viene ricevuta, si producono gli effetti della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del decreto legislativo del 17 gennaio 2003, n.5;
- E. Le procedure di mediazione si svolgono, salvo diverse esigenze organizzative prospettate dalle parti e valutate dal mediatore, negli sedi dell'Organismo. Le parti partecipano all'incontro preferibilmente di persona o comunque mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri. In ogni caso, è necessario portare a conoscenza della Segreteria, con congruo anticipo, i nominativi di chi sarà presente all'incontro. Il mediatore conduce personalmente l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e/o



separatamente. Solo in casi particolari, il mediatore può provvedere all'individuazione, per tramite della Segreteria, di un tecnico iscritto negli albi dei consulenti del Tribunale, a condizione che entrambe le parti lo abbiano espressamente richiesto e si impegnino ad effettuarne la nomina congiuntamente, sostenendone gli oneri anticipatamente. Ove sia necessario ed utile, il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo;

- F. Incontro preliminare. Al primo incontro tra le parti, il mediatore, dopo aver eventualmente e sinteticamente spiegato quali sono i vantaggi e le opportunità della procedura di mediazione, chiede alle parti se intendano proseguire per entrare nel merito della vicenda. Qualora le parti decidano di non voler proseguire, non è dovuta alcuna indennità ma solo le spese di avvio del procedimento.

6) Esito dell'incontro di mediazione.

Ciascuna parte può abbandonare la procedura di mediazione in qualsiasi momento, dandone pronta comunicazione all'Organismo e saldando l'indennità dovuta e le spese.

La procedura si considera conclusa quando:

- a) una delle parti abbandona la procedura;
- b) viene raggiunto un accordo per iscritto;
- c) viene riscontrata l'assoluta impossibilità di raggiungere un accordo.

Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.

Nel verbale conclusivo del procedimento debbono essere indicati gli estremi dell'iscrizione dell'organismo di mediazione nel registro.

Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di mediazione su richiesta di almeno una delle parti. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di mediazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28.

La proposta di mediazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dall'avvenuta ricezione, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere



autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato¹. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

Al termine del procedimento di mediazione viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio, secondo il modello allegato al presente regolamento. Copia della predetta scheda, sottoscritta dalla parte e con l'indicazione delle sue generalità verrà trasmessa al Responsabile per via telematica a mezzo posta elettronica certificata o consegnata direttamente alla segreteria.

7) Il Mediatore

La nomina del singolo mediatore è fatta dal Responsabile o da suo delegato nell'ambito di un'apposita lista di nominativi, formata sulla base di standard minimi di accreditamento equipollenti a quelli previsti dal comma 4 dell'art. 4 del Decreto Ministeriale del 13 luglio 2004 n. 222, nonché dal Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 24 luglio 2006, ovvero dei successivi decreti attuativi del Decreto legislativo n.28/2010, fatta salva la disciplina transitoria. L'inserimento nella suddetta lista, dei conciliatori che ne facciano richiesta, compete al Responsabile sulla base dei requisiti di selezione stabiliti dai soci dell'Organismo di Mediazione.

In controversie di particolare complessità, il Responsabile può nominare più di un mediatore, senza aggravio di spese per le medesime.

Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità e deve dichiarare per iscritto all'Organismo qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza, neutralità o imparzialità. Il mediatore può garantire la propria imparzialità, indipendenza e neutralità all'Organismo, sottoscrivendo un'apposita dichiarazione, valida per tutto il periodo di collaborazione, in cui si impegna a comunicare, incarico per incarico, eventuali ragioni che possano inficiarla.

In ogni caso, le parti possono richiedere al Responsabile, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore nominato.

¹Art. 2643. Atti soggetti a trascrizione. (codice civile)

Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:

- 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
- 2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie i diritti del concedente e dell'enfiteuta;
- 3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti;
- 4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione;
- 5) gli atti tra vivi di rinuncia ai diritti menzionati nei numeri precedenti ;
- 6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente;
- 7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico;
- 8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;
- 9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pignoni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;
- 10) i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata;
- 11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente;
- 12) i contratti di anticresi;
- 13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti;
- 14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.



Accettato il mandato, il mediatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi. La sostituzione del mediatore, che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgere la sua funzione, deve avvenire a cura del Responsabile nel tempo più breve possibile. Il mediatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti per la stessa controversia, funzioni di difensore, di consulente tecnico o di arbitro salvo che le parti non acconsentano. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare e, comunque, porterà il suddetto mediatore ad essere sospeso dalla mediazione per anni uno.

In qualsiasi momento il mediatore può essere sollevato dal suo incarico dal Responsabile e sostituito da un altro mediatore.

8) Doveri del Mediatore

- a. Il mediatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti. Il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
- b. Il mediatore deve comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza⁽¹⁾ nonché circostanze che possano ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità; l'esistenza delle suddette circostanze non implica automaticamente l'inadeguatezza a svolgere il ruolo di mediatore.
- c. Il mediatore deve sempre agire e comportarsi in maniera completamente imparziale⁽²⁾ nei confronti delle parti e rimanere neutrale⁽³⁾ rispetto alla lite. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale. Al momento del conferimento dell'incarico deve infine dichiarare la propria imparzialità e non incompatibilità.
- d. Il mediatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:
 - a. le finalità e la natura del procedimento di mediazione;
 - b. il ruolo del mediatore e delle parti;
 - c. gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore e delle parti.
- e. Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall'importo e dalla tipologia della controversia.
- f. Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
- g. Il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla mediazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la mediazione debba avvenire o sia avvenuta salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
- h. Qualsiasi informazione confidata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge.

Note:

- 1) Indipendenza significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il mediatore ed una delle parti.



- 2) Imparzialità indica un'attitudine soggettiva del mediatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra.
- 3) Neutralità si riferisce alla posizione del mediatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di mediazione.

9) Cause di incompatibilità

Il mediatore non potrà comunque svolgere in seguito tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare e, comunque, porterà il suddetto mediatore ad essere sospeso dalla mediazione per anni uno. Tutti gli organi individuati dal presente Regolamento, compresi i singoli membri del consiglio direttivo, possono essere nominati come mediatori per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

10) Indennità spettante all'ente di mediazione

L'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento, le spese del servizio di notifica e le indennità di mediazione. Le spese di avvio del procedimento sono dovute per le attività di segreteria dell'Organismo. Queste sono dovute dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione e da ciascuna parte aderente alla procedura al momento del deposito dell'atto di accettazione e risposta. Le spese di avvio sono dovute dalla parte istante anche nel caso in cui l'altra parte non riscontri l'istanza di mediazione.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n.28 del 4 marzo 2010, all'Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'Organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'Organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato. Le indennità di mediazione, determinate in base al valore della lite così come riportato dalle Tariffe allegate al presente Regolamento, comprendono i costi di amministrazione e l'onorario del mediatore nella misura del 35% dell'indennità versata all'Organismo.

Esse sono dovute da ciascun centro di interesse in solido ed indipendentemente dall'esito dell'incontro di mediazione. Le indennità devono essere versate immediatamente dopo l'assenso alla prosecuzione della mediazione. Il verbale viene rilasciato previo pagamento delle indennità. Le parti possono accordarsi affinché l'avvio di procedimento e le indennità di mediazione siano versate o anticipate da una sola parte o in quote differenti.

L'Organismo può disporre, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, la sospensione della procedura in caso di mancata corresponsione delle spese di mediazione.



Una volta intervenuto il pagamento, il procedimento riprenderà il suo corso ai sensi del Regolamento. In caso di persistente rifiuto al versamento, l'Organismo dichiarerà definitivamente cessata la procedura conciliativa.

11) Casi specifici di mediazione previsti dalla legge.

Nelle controversie in cui sia previsto per legge un tentativo di mediazione, il presente Regolamento si applica in quanto compatibile con la normativa di riferimento, ivi compresa del D.lgs 28/2010 ovvero al D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, ove non abrogata.

12) Legge applicabile.

La procedura di mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.

13) Procedure regolamentate per legge e rinvio ad altre disposizioni.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni normative in materia.

Art. 14 - Procedura telematica

I procedimenti di mediazione possono anche essere svolti con adeguate procedure telematiche.

1. L'organismo garantisce alle parti ed ai loro consulenti la segretezza e la riservatezza di quanto detto o trasmesso durante le procedure telematiche di svolgimento del procedimento di mediazione, adottando misure e cautele opportune che le risorse tecnologiche mettono a disposizione.
2. L'uso fraudolento o incauto delle procedure telematiche ravvisa responsabilità per colpa o per dolo di chiunque non ha adottato le opportune cautele per la segretezza o riservatezza. L'Organismo si riserva di agire in rivalsa qualora fosse chiamato a rispondere di colpa o dolo delle parti o del mediatore.
3. I files delle conversazioni e delle documentazioni, anche non riservate, acquisiti durante la procedura telematica sono distrutti dall'Organismo al termine del procedimento e le parti, con dichiarazione scritta rilasciata all'inizio del procedimento, si impegnano a fare altrettanto.
4. I files, sino al momento della loro distruzione, sono coperti dal segreto professionale a norma dell'art. 10 del Dlgs 28/2010.
5. Qualora i files continuino ad esistere presso i providers dei servizi telematici, il loro utilizzo non autorizzato, anche per ordine della Magistratura, se non diversamente disposto dalle leggi, è vietato ed è fonte di responsabilità.
6. Le parti che accedono alla procedura di mediazione telematica sottoscrivono una dichiarazione in cui si assumono la responsabilità, nei confronti dell'Organismo e dell'altra parte, per eventuali danni cagionati dal mancato obbligo di segretezza e riservatezza di quanto le parti e il Mediatore, o terzi che prendono parte alla procedura a qualsiasi titolo, hanno scritto, detto, dichiarato, documentato e trasmesso, durante la procedura telematica.
7. Le parti che accedono alle procedure telematiche garantiscono all'Organismo che durante lo scambio di informazioni o le sessioni degli incontri non siano



presenti parti non conosciute o terzi che possano conoscere delle informazioni relative al procedimento.

8. L'impegno è sottoscritto prima dell'inizio del procedimento e la parte ne risponde per dolo o colpa all'Organismo e alle altre parti.

9. L'Organismo prevede che lo scambio di informazioni per via telematica non sia accessibile a terzi.





ALLEGATO A
TABELLA DELLE INDENNITA'

SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER CIASCUNA PARTE : € 40,00

LE INDENNITA' PER CIASCUNA PARTE :

L'importo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella, può essere aumentato in misura non superiore al 20% tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare o in caso di formulazione della proposta. Le indennità devono essere aumentate del 25% in caso di esito positivo. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro. Nel valutare il valore della controversia, al fine della determinazione del compenso sopra indicato, si ha riguardo al valore della lite indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti in merito, il Responsabile dell'Organismo individua la Tariffa applicabile secondo la complessità e l'importanza della controversia e provvede a comunicarla alle parti. L'Organismo ha facoltà di variare le proprie Tariffe, restando inteso che tali modificazioni si applicano alle sole procedure iniziate dopo la pubblicazione di dette modifiche. Nel caso che nel corso della mediazione il mediatore appuri che il valore della controversia è maggiore di quello comunicato in istanza lo comunica alla segreteria che provvederà a modificare l'importo delle indennità richieste agganciandole al nuovo valore.

ALLEGATO A :

INDENNITA'

Valore della lite Spesa (per ciascuna parte)

Fino a € 1.000,00	€ 65,00
Da € 1.000,01 a € 5.000,00	€ 130,00
Da € 5.000,01 a € 10.000,00	€ 240,00
Da € 10.000,01 a € 25.000,00	€ 360,00
Da € 25.000,01 a € 50.000,00	€ 600,00
Da € 50.000,01 a € 250.000,00	€ 1.000,00
Da € 250.000,01 a € 500.000,00	€ 2.000,00
Da € 500.000,01 a € 2.500.000,00	€ 3.800,00
Da € 2.500.000,01 a € 5.000.000,00	€ 5.200,00
Oltre € 5.000.000	€ 9.200,00

Valore indeterminato: Quantificato dal Responsabile dell'Organismo



ALLEGATO C
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE
(art. 7, comma 5, lettera b), del D.M. n. 180 del 18/10/2010)

Il sottoscritto _____ residente
in _____, Indirizzo _____,
CAP _____ ha partecipato in data _____ alla procedura di mediazione
amministrata dal Mediatore _____ in proprio/ in
rappresentanza di _____ a norma del Regolamento dello
Studio associato Engineering & Business Management, consegna al Mediatore la
seguente

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Organismo (accesso alla procedura, personale, locali, servizi)

Insufficiente *sufficiente* *buono* *ottimo*

Mediatore (competenza, professionalità, imparzialità)

Insufficiente *sufficiente* *buono* *ottimo*

Grado di soddisfazione sulla procedura di mediazione

Insufficiente *sufficiente* *buono* *ottimo*

Suggerimenti per avere un servizio migliore:

Reclami: _____

Luogo, data e firma _____

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e/o integrazioni la informiamo che i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente per gli adempimenti disposti dal D.M. n.180 del 18/10/2010 – Ministero della Giustizia e successiva normativa.